



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

INNOVAZIONE E DIRITTO

IL CONTRATTO DI SERVIZI DI PAGAMENTO: INQUADRAMENTO GENERALE E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

di Valeria Coppola

ABSTRACT

The payment service contract is meant as a juristic act aiming to the payment service supply. Rules and regulations governing that contractual typology are contained in the directive No.2007/64/CE. This directive, besides disciplining (regulating) the physiological phase and the alterations (modifications) pertaining to this contractual scheme, also deals with (covers) some liability (responsibility) profiles both of the service lender and of the service payer, above all in connection with not authorized orders, by relating in detail the obligations of the involved subjects and the distribution of the burden of proof.

SOMMARIO: 1. Profili generali – 2. Gli ordini non autorizzati: profili di responsabilità. – 3. Le modifiche contrattuali.

1. Profili generali

Il Legislatore europeo, attraverso l'emanazione della Direttiva n. 2007/64/CE¹, inserisce all'interno del *genus* dei contratti di pagamento qualsivoglia contratto, singolo o quadro, finalizzato alla fornitura di servizi di pagamento (bonifico, addebiti diretti, uso di una carta di pagamento). Tuttavia che si tratti di contratto è ricostruzione tutt'altro che pacifica².

Alcun dubbio sorge per i singoli servizi di pagamento resi isolatamente e non già

¹ La Direttiva europea sui servizi di pagamento (Direttiva 2007/64/Ce), anche nota come Psd - Payment services directive, definisce un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di pagamento elettronici. Più in dettaglio, la Psd risponde ai seguenti obiettivi: regolamentare l'accesso al mercato per favorire la concorrenza nella prestazione dei servizi; garantire maggiore tutela degli utenti e maggiore trasparenza; standardizzare i diritti e gli obblighi nella prestazione e nell'utilizzo dei servizi di pagamento per porre le basi giuridiche per la realizzazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (Sepa); stimolare l'utilizzo di strumenti elettronici e innovativi di pagamento per ridurre il costo di inefficienti strumenti quali quelli cartacei e il contante.

La Psd è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il D.lgs n.11 del 27 gennaio 2010, entrato in vigore il 1° marzo 2010, e seguita dalla Psd2, di recente emanazione.

² Cfr. MANCINI, RISPOLI FARINA, SANTORO, SCIARRONE ALIBRANDI, TROIANO O., *La nuova disciplina dei servizi di pagamento*, Giappichelli, Torino, 2011, pg. 160 ss.

nell'ambito di un previo contratto quadro dato che, in tal caso, è lo stesso legislatore, a più riprese, ad indicare tali attività come contratti (art. 36 § 2).

Parimenti alcun dubbio sorge per il contratto quadro, fonte convenzionale della disciplina dei servizi di pagamento richiesti dall'utente al fornitore³.

Il problema si pone, invece, per le singole operazioni di pagamento richieste nell'ambito di un contratto quadro.

Una prima soluzione porta a ritenere che, in fase esecutiva, il contratto quadro generi singoli negozi che traggono origine dalla richiesta del pagatore di eseguire l'incarico di pagamento ovvero dalla richiesta del pagatore di eseguire l'incarico di riscossione attivato dal creditore⁴: a favore di tale ricostruzione il dato che vede il legislatore della direttiva utilizzare a più riprese il termine "consenso", ovvero ritenerlo necessario per ogni operazione di pagamento.

Ulteriore ricostruzione, invece, configura i singoli incarichi di pagamento o di riscossione quali atti esecutivi del contratto quadro. Esisterebbe, infatti, un unico contratto, il contratto quadro, di cui gli ordini di pagamento o di riscossione rappresenterebbero fasi esecutive.

Tale ricostruzione, *in auge* soprattutto tra la dottrina tedesca, mal si concilia con il ripetuto impiego del termine "consenso", che farebbe propendere, al contrario, per una configurazione degli ordini di pagamento o riscossione quali veri e propri contratti, per la cui conclusione è appunto necessaria la prestazione di consenso.

In punto di disciplina, regole comuni valgono per i contratti di pagamento conclusi al di fuori di un accordo quadro e per quelli che, invece, si inscrivono nel suo ambito, in punto di conclusione e revoca della proposta.

Elemento necessario per considerare autorizzata l'operazione di pagamento – *ex art. 54 § 2 della direttiva n. 2007/64/CE e art. 5 comma 1 d.lgs. n. 11/2010* – è il consenso del pagatore: in sua assenza il servizio di pagamento effettuato con addebito sul conto del pagatore

³ L'art. 4 n. 12 della direttiva precisa che il contratto quadro è: "un contratto di servizi di pagamento che disciplina la futura esecuzione delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare l'obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni". In modo non dissimile il legislatore italiano lo definisce come: "il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione di un conto di pagamento" (art.1 lett. I d.lgs. n.11/2010).

⁴ A più riprese la Suprema Corte ha affermato che l'ordine di bonifico ha natura di negozio giuridico unilaterale che trova fonte, legittimazione e causa nel contratto di conto corrente stipulato tra il correntista e l'istituto di credito (Cfr. Cass. n.23864/2008 e Cass. n.4762/2007). La tendenza a valorizzare la natura di negozio giuridico unilaterale non è inconciliabile con la ricostruzione contrattuale dei singoli servizi di pagamento eseguiti in base al contratto quadro, dato che i singoli contratti si formerebbero a seguito di atti giuridici unilaterali (ordine di pagamento del debitore – comportamento del fornitore che, iniziando l'esecuzione perfeziona il contratto *ex art. 1327 c.c.*).

costituisce esecuzione di un contratto a lui non opponibile, salvo ratifica.

L'ordine di pagamento impartito dal pagatore al suo prestatore, quindi, si configura quale proposta contrattuale per l'esecuzione del servizio di pagamento.

Il prestatore del servizio, invece, non esprime il proprio consenso: il contratto si conclude con l'inizio della sua esecuzione, *ex art. 1327, 1° comma c.c.*, con la specificazione che il prestatore, se non intende eseguire il servizio richiesto, deve comunicarlo “con la massima sollecitudine” (art. 65, § 1, comma 2 della direttiva n. 2007/64/CE e art. 16 comma 3 d.lgs. n. 11/2010)⁵.

Differentemente si atteggia la conclusione del contratto quando ci si riferisce ad incarichi di riscossione, dove l'ordine è disposto dal beneficiario o per il suo tramite.

Il beneficiario creditore, in tal caso, attiva il servizio impartendo l'ordine di riscossione al proprio fornitore di servizi di pagamento, ordine che manifesta il consenso del creditore affinché sia eseguito un servizio di incasso a valere sul suo conto e che quindi riguarda il diverso contratto tra beneficiario e prestatore, diverso dal “consenso” che rileva affinché l'operazione sia considerata autorizzata.

Per ciò che attiene la revoca del consenso la disciplina si differenzia a seconda che si tratti di incarichi di pagamento o di riscossione.

Nell'un caso, l'art. 66, § 1 della direttiva n. 2007/64/CE e l'art. 17 comma 1 d.lgs. n. 11/2010 dispongono che non è più possibile revocare l'ordine di pagamento una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

Cosicché negli incarichi di pagamento l'ordine si configura come vera e propria proposta irrevocabile, come tale essa potrà essere revocata in un momento successivo “solo se concordato tra l'utente dei servizi di pagamento e il suo prestatore” (art. 66, § 5 della direttiva n. 2007/64/CE e art. 17, comma 5, d.lgs. n. 11/2010).

Se concordata la revoca interverrà prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto che, però, si configurerà piuttosto che come vera e propria revoca, come scioglimento del contratto per mutuo dissenso (*ex art. 17, comma 6, d.lgs. n. 11/2010*)⁶.

Per ciò che attiene, invece, la revoca dell'ordine negli incarichi di riscossione è necessario

⁵ La norma stabilisce che se l'ordine è impartito nell'ambito di un rapporto disciplinato da un contratto quadro e non è contrario alle condizioni stabilite nello stesso, il prestatore può rifiutare di darvi esecuzione solo se il servizio richiesto è contrario “a disposizioni di diritto comunitario o nazionale”.

⁶ Ciò configura una vera e propria inversione di rotta rispetto alla disciplina applicabile in base alla ricostruzione dei servizi di pagamento in termini di mandato, lì dove la revoca è possibile finché il mandato non sia stato eseguito e quindi finché l'importo non sia stato accreditato sul conto del creditore o su quello del prestatore di servizi.

distinguere, da un lato, l'ordine che il beneficiario dà al proprio prestatore di servizi di pagamento, volto ad avviare la procedura di riscossione di quanto dovutogli dal pagatore; dall'altro il consenso del pagatore sempre necessario affinché il proprio conto sia addebitato su ordine proveniente da un terzo.

Tale ultimo consenso si configura come autentica autorizzazione concessa dal pagatore al beneficiario, legittimando quest'ultimo ad impartire l'ordine di riscossione a valere su conto altrui.

È bene a tal proposito precisare che la disciplina della revoca riguarda detta autorizzazione del pagatore e non già l'ordine di riscossione in senso proprio, aspetto non preso in considerazione dalla direttiva, e che pure potrebbe essere revocato dal beneficiario.

Il consenso del pagatore, quindi, può essere revocato fino al momento in cui questi ha trasmesso al beneficiario l'ordine (se si tratta di ordini disposti per il tramite del beneficiario) ovvero ha prestato il suo consenso all'esecuzione dell'operazione (qualora riguardi ordini disposti direttamente dal beneficiario)⁷.

2. Gli ordini non autorizzati: profili di responsabilità

La disciplina europea degli ordini di pagamento non autorizzati prende le mosse dal § 3 dell'art. 54 della direttiva (oggi art. 54 comma 4 d.lgs. n. 11/2010) ove è disposto che: “il consenso ad eseguire una serie di operazioni di pagamento può anche essere revocato con la conseguenza che qualsiasi operazione successiva deve essere considerata non autorizzata”, formulazione questa che fa riferimento non alla revoca del singolo ordine di pagamento ma, piuttosto, alla revoca ad eseguire più operazioni di pagamento⁸.

Il regime ordinario di responsabilità per ordini non autorizzati si fonda su casi tassativi di responsabilità del pagatore elencati dall'art. 61 della direttiva n. 2007/64/CE (art. 12 d.lgs. n.11/2010).

Tale responsabilità sussiste entro il limite di centocinquanta euro sia nel caso di perdite derivanti dall'uso illecito di uno strumento di pagamento smarrito o rubato, registrate

⁷ La possibilità di revoca dell'ordine è concessa “entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi” qualora si tratti di addebiti diretti, *ex* art. 17, comma 3, d.lgs. n. 11/2010. Si segnala che anche negli incarichi di riscossione il pagatore ed il prestatore possono convenire termini più lunghi ma, dato l'affidamento ingenerato per la buona riuscita dell'operazione, è richiesto il consenso del beneficiario (art. 17, comma 5, d.lgs. n. 11/2010).

⁸ È il caso di singoli ordini destinati ad essere eseguiti in un momento successivo, ovvero di ordini in serie quali, ad esempio, disposizioni di bonifico da eseguirsi a determinati intervalli temporali e quindi di operazioni programmate e scaglionate nel tempo ma ordinate una volta per tutte, salvo revoca che opererà solo per le operazioni non ancora poste in essere.

precedentemente alla comunicazione del prestatore, sia nel caso di appropriazione indebita dello strumento di pagamento se il pagatore non ha custodito in condizioni di sicurezza i codici personali.

Mentre la prima fattispecie sembra configurare un'ipotesi di responsabilità oggettiva del pagatore, che dovrà in ogni caso concorrere alla perdita entro il limite di centocinquanta euro; la seconda condiziona la responsabilità alla circostanza che non si siano conservati i codici personali in condizioni di sicurezza, cosicché il prestatore si troverà costretto a fornire la prova della ricorrenza della fattispecie non essendo sufficiente che ricorra una perdita da appropriazione indebita.

Al di fuori di tali tassative ipotesi, la responsabilità per ordini non autorizzati ricade sempre in capo al prestatore, salvo non riesca a rivalersi sull'effettivo impostore.

Tanto vale sia per le predette fattispecie di responsabilità del pagatore oltre i centocinquanta euro, sia per le intere perdite successive alla comunicazione del pagatore, oltre che per tutte quelle che conseguono alla violazione dell'obbligo di assicurare l'accessibilità delle caratteristiche di sicurezza personalizzate di uno strumento di pagamento solo all'utente di servizi di pagamento abilitato (cfr. art 57 § 1 lett. A direttiva 2007/64/CE; art. 8 comma 1 lett. a. d.lgs. n. 11/2010).

Il descritto regime ordinario di individuazione ed imputazione delle responsabilità incontra, tuttavia, due eccezioni di non breve momento.

La prima attiene alla possibilità di derogarlo quando non si tratti di utenti consumatori; la seconda riguarda l'ipotesi in cui il pagatore agisca in modo fraudolento, ovvero sia inadempiente ad uno degli obblighi di cui all'art. 56 della direttiva con dolo o colpa grave, negligenza grave che va provata dal fornitore del servizio che sarà quindi tenuto ad allegare fatti che supportino tale qualificazione⁹ (si pensi alla mancata adozione delle idonee misure di sicurezza dei codici).

⁹ Come chiarisce il dettato dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n.11/2010, la mera circostanza che sia stato utilizzato il dispositivo di sicurezza dell'utente non può configurare una grave negligenza. A tal proposito l'ABF ha più volte affermato che anche quando le operazioni fraudolente siano state convalidate con la digitazione dei codici in possesso dell'utilizzatore, non sussiste necessariamente responsabilità del titolare per negligenza nella conservazione degli stessi, essendo richiesta anche la prova, a carico dell'intermediario, delle concrete modalità attraverso le quali il pin sarebbe stato acquisito dall'utilizzatore abusivo. È bene tuttavia precisare che a fronte di tale rigoroso orientamento, proprio in particolare dei Collegi di Roma e Napoli (cfr. Collegio di Napoli, sec. n. 190/2010) altro più favorevole all'intermediario se ne oppone, ritenendo sufficiente, ai fini della prova della negligenza del titolare, la ricorrenza di alcune situazioni di fatto, quali, a mero titolo di esempio, il breve lasso di tempo intercorso tra il furto e la prima operazione fraudolenta (Cfr. Collegio di Milano, dec. n. 50/2010), in tal senso ROTONDO, "La *giurisprudenza*" dell'Arbitro Bancario Finanziario in materia di utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento", in *Mediazione e Conciliazione*, 2013, 3, pg. 26.

Ostica l'interpretazione del riferimento alla "negligenza grave".

Per quanto concerne la nozione di colpa grave occorre necessariamente fare riferimento alla nozione delineata dalla Corte di Cassazione, ad avviso della quale essa consiste nella condotta di chi agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti.

In tale prospettiva la colpa grave è stata intesa dall'Arbitro Bancario Finanziario come la violazione di quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato anche dalle persone "ordinariamente trascurate".

In altre parole, la colpa grave in altro non si traduce se non in un disinteresse totale verso le conseguenze dannose delle proprie azioni, venendo così pressoché ad equipararsi ad una condotta connotata da una tale negligenza da essere equiparata a quella dolosa.

I Collegi ABF hanno individuato varie ipotesi tipiche di colpa inescusabile a carico del cliente.

A mero titolo esemplificativo, si fanno rientrare nel *genus* delle condotte gravemente colpose quelle concretatesi nella conservazione dello strumento di pagamento unitamente al PIN, nella mancata custodia della borsa ovvero del portafogli all'interno dei quali è conservato lo strumento di pagamento, il ritardo nella denuncia dello smarrimento, del furto o dell'utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento, il mancato blocco della carta in seguito alla spedizione dell'sms alert, nonché la comunicazione delle credenziali e del PIN a terzi.

In linea di massima, può sostenersi che l'indubbio *favor* verso il consumatore debba indurre ad un'interpretazione tendenzialmente restrittiva delle fattispecie sussumibili in tale ambito¹⁰.

Unico punto fermo nella valutazione della colpa grave sembra essere, ad oggi, la mancata pronta contestazione di un addebito non autorizzato, documentato dall'estratto conto, salvo, in ogni caso, l'accertamento caso per caso del contestato elemento soggettivo.

È bene precisare, inoltre, che la colpa grave del ricorrente per nulla esclude l'eventuale colpa concorrente della Banca la quale, alla luce della diligenza richiesta in ragione dell'attività

¹⁰ In tal senso cfr. Collegio di coordinamento, dec. ricorso prot. n. 390847/2013; dec. ricorso prot. n. 853960/2012; dec. ricorso prot. n. 1015346/2012, ove l'ABF, uniformandosi all'orientamento dei Giudici di legittimità, ritiene che per aversi colpa grave non basti porre in essere una condotta contraria ai presidi minimi di attenzione normalmente richiesti, bensì sia necessario un comportamento abnorme e perciò stesso non scusabile, così ROTONDO, "ADR nel settore bancario: i chiarimenti del Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario in materia di strumenti di pagamento", in *Mediazione e Conciliazione*, 2013, 5, p. 12.

professionale e particolarmente qualificata svolta, è responsabile in caso di mancata adozione di sistemi di sicurezza efficaci ed affidabili.

Ed in tal senso si è a più riprese pronunciato l'ABF che fonda le proprie decisioni sulla valutazione dell'adeguatezza del sistema di protezione adottato dall'intermediario quale espressione della diligenza professionale esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.¹¹.

La cd. diligenza del buon banchiere trova quindi applicazione anche al cospetto di contratti di servizi di pagamento, diligenza che va valutata non alla stregua di criteri rigidi e predeterminati ma, viceversa, tenendo conto delle cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso concreto suggeriscono¹².

Per ciò che riguarda il riparto dell'*onus probandi* occorre fare riferimento all'art. 59 della direttiva 2007/64/CE che attribuisce l'onere della prova in capo al prestatore: all'utente basta la sola allegazione del fatto di non aver autorizzato l'operazione di pagamento.

Ai sensi dell'art. 59, § 1, infatti, il fornitore dovrà dimostrare "che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti o altri inconvenienti".

Dimostrazione, questa, richiesta al fornitore in quanto soggetto meglio in grado fornirla in ossequio all'acclarato principio di vicinanza della prova.

La prova del fatto che l'operazione sia stata autenticata è volta a dimostrare che sia stato utilizzato lo strumento di pagamento dell'utente, prova questa non dirimente ma tuttavia dotata di pregnante rilevanza in quanto, qualora il fornitore non riesca a dimostrare che l'operazione è stata autenticata, apre la strada alla sua responsabilità, in ragione del fatto che è stato possibile accedere telematicamente al conto di pagamento per altra via che non quella unica possibile (utilizzo dello strumento di pagamento) e che quindi il sistema presenta evidenti carenze di sicurezza, di cui dovrà farsi carico chi quel servizio ha fornito.

Non essendo stato impiegato lo strumento di pagamento dell'utente, non può configurarsi, invece, alcuna responsabilità in capo a quest'ultimo per l'assenza di elemento costitutivo della

¹¹ A tal proposito utile richiamare la decisione n. 1876/12, con la quale il Collegio di Napoli ha statuito che: "(...) le controversie relative all'utilizzo di strumenti di pagamento on line richiedono una duplice valutazione riguardante, da un lato, la condotta tenuta dai clienti in termini di rispetto degli obblighi di diligenza e custodia dello strumento di pagamento e, dall'altro, la condotta dell'intermediario che, nell' offrire servizi di pagamento, deve adempiere il proprio compito di cura dei patrimoni dei clienti con la diligenza professionale e qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., predisponendo misure di protezione adeguate rispetto agli standard esistenti, specie sotto il profilo dei presidi tecnici adottati. In particolar modo, quando l'utilizzo dello strumento di pagamento avviene on line, l'intermediario, oltre ad impiegare tale grado ulteriore di diligenza è tenuto anche a garantire un più incisivo livello di "protezione del contraente" Cfr. Cass. 12 giugno 1996, n.5409)".

¹² Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24 settembre 2009 n.20543.

fattispecie previsto dall'art. 61 § 1 direttiva 2007/64/CE.

La prova successiva, ovvero che l'operazione sia stata correttamente registrata e contabilizzata e che non abbia subito le conseguenze dei guasti, serve, invece, ad escludere che vi siano stati inconvenienti di natura tecnica.

Per ciò che attiene alla dimostrazione del fatto che non si siano verificati ulteriori inconvenienti, questa è volta ad escludere che l'ordine provenga da un terzo non autorizzato che sia entrato in possesso dei dispositivi di sicurezza dell'utente per ragioni indipendenti dalla violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi a lui imposti a mente dell'art. 56 della direttiva 2007/64/CE.

Del resto, è la stessa legge a prevedere un simile rischio allorquando impone, *ex art.* 57 §1 lett. a) direttiva 2007/64/CE, art. 8, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 11/2010, al prestatore di servizi di pagamento di “assicurare che le caratteristiche di sicurezza personalizzate (...) siano accessibili solo all'utente (...) abilitato”.

Ratio della norma è, quindi, attribuire al prestatore l'onere della prova negativa: per esimersi da responsabilità dovrà infatti scoprire l'origine di un ordine che si asserisce non autorizzato e invocare la responsabilità dell'utente solo se ricorrono le circostanze tassative già indicate.

Viceversa, invece, il prestatore è passibile di responsabilità, in quanto non è escluso che potrebbero essersi prodotti ulteriori possibili inconvenienti: è il rischio della causa sconosciuta a gravare sul prestatore.

3. Le modifiche contrattuali

Per quanto attiene alle modifiche delle condizioni del contratto quadro in corso di rapporto, predisposte unilateralmente dal prestatore di servizi, e delle informazioni e condizioni che, *ex art.* 42 direttiva 2007/64/CE, devono essere obbligatoriamente fornite all'utente all'inizio del rapporto contrattuale, queste devono essere comunicate almeno a due condizioni: che sia stato concordato nel contratto quadro e che si tratti di contratto di pagamento a durata indeterminata, previo preavviso di almeno due mesi prima rispetto alla data di applicazione prevista (art. 44 direttiva 2007/64/CE)¹³.

All'esito della comunicazione, il silenzio dell'utente fino all'indicata data di applicazione

¹³ Norma questa che richiama le disposizioni in tema di obblighi di informazione di cui all'art. 41 § 1, cosicché la comunicazione dovrà avvenire su supporto cartaceo o altro supporto durevole e dovrà essere redatta in termini di facile comprensione ed in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestatato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta tra le parti.

delle modifiche vale accettazione delle stesse solo se nel contratto quadro è stato espressamente convenuto che dette modifiche si ritengono accettate nel silenzio dell'utente e solo se lo stesso sia stato ulteriormente informato di tale effetto¹⁴.

In tale ipotesi, in ogni caso, l'utente può esercitare il diritto di recedere immediatamente dal contratto quadro, senza oneri, fino al momento dell'entrata in vigore delle stesse.

È bene tuttavia precisare che anche tale possibilità, *rectius* diritto di recesso, è necessario che sia indicata nella comunicazione del prestatore inerente la modifica.

A tali possibilità rimesse all'utente altra se ne aggiunge in quanto lo stesso potrà anche comunicare al prestatore la mancata accettazione delle stesse prima del termine della loro entrata in vigore¹⁵.

Per ciò che attiene propriamente al diritto di recesso conseguente alle modifiche contrattuali è bene richiamare il contenuto dell'art. 45 direttiva 2007/64/CE che riguarda sia l'utente sia lo stesso prestatore.

L'utente, infatti, può recedere dal contratto quadro in ogni momento, salvo sia stato convenuto termine di preavviso che non può, però, superare un mese.

In tema di recesso del prestatore, invece, questo è assoggettato a due condizioni: che sia stato concordato nel contratto quadro e che si tratti di contratto di pagamento a durata indeterminata, previo preavviso di almeno due mesi.

¹⁴ Cfr. PORZIO, BELLI, LO SAPPPIO, RISPOLI FARINA, SANTORO, *Testo Unico Bancario, Commentario*, Giuffrè, Milano, 2010, pg. 1298 ss.

¹⁵ Qualora ciò si verifichi la dottrina si divide in merito agli effetti di tale mancata accettazione: a fronte di quanti (cfr. RISPOLI FARINA, SPENA *“La trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento*, in MANCINI, RISPOLI FARINA, SANTORO, SIARRONE ALIBRANDI (a cura di), *Armonizzazione europea dei servizi di pagamento e attuazione della direttiva 2007/64/CE*, Milano, 2010, p. 91 ss.) ritiene che il contratto si sciogla, ritenendosi che la mancata accettazione produca un effetto di recesso, si pone chi, al contrario, sostiene che la mancata accettazione paralizzi le modifiche rendendole non vincolanti nei confronti di chi non le abbia accettate, lasciando perciò immutato il rapporto contrattuale.